



MANUALE D'USO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE Polizze 2024 - 2026



INDICE

Infortuni Soci.....	pag. 7
Responsabilità Civile	pag. 15
Responsabilità Civile Patrimoniale.....	pag. 19
Soccorso Alpino.....	pag. 21
Soccorso Spedizioni Extraeuropee.....	pag. 23
Tutela Legale.....	pag. 25
Infortuni Montagnaterapia.....	pag. 27
Malattia per Enti Terzo Settore.....	pag. 29



Gli ambiti di copertura



Infortuni

- ove l'assicurato subisca un infortunio dal quale derivino un'inabilità lavorativa, un'inabilità permanente, o la morte, viene corrisposta dall'assicurazione una indennità che compensi la impossibilità o la ridotta possibilità di svolgere le normali mansioni, oppure la riduzione della efficienza fisica o, infine, la perdita stessa della persona.

Responsabilità civile: art. 1917 c.c.

- «Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto».

Soccorso

- prevede il rimborso delle spese tutte incontrate nell'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta dei Soci del CAI feriti, morti, dispersi e comunque in pericolo di vita e sopportate direttamente dal socio oltre a diaria da ricovero.

Tutela legale

- copre i compensi e le competenze del legale incaricato, del Consulente Tecnico di parte (CTP) e d'ufficio (CTU), le spese di giudizio a fronte di pretese risarcitorie verso terzi e di terzi, procedimenti di negoziazione assistita o mediazione obbligatoria e difesa penale per delitti di natura colposa o contravvenzioni, per fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, anche relativi alla circolazione stradale, su veicoli propri o dell'ente, nell'uso di servizio.

Il presente manuale riporta un estratto di quanto previsto nelle polizze assicurative. Si invita pertanto a leggere con particolare attenzione il testo integrale delle polizze assicurative che sono scaricabili dal seguente link <https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/>

MODALITA' DI ATTIVAZIONE



Per i Soci

Automatica, con l'iscrizione

- infortuni Soci in attività istituzionale
- infortuni Titolati (combinazione A) in attività istituzionale e personale
- responsabilità civile in attività istituzionale
- responsabilità civile Titolati in attività personale
- soccorso alpino Soci in attività istituzionale e personale
- tutela legale in attività istituzionale

A richiesta

- infortuni Soci in attività istituzionale (combinazione B)
- infortuni Titolati (combinazione B)
- infortuni Qualificati [Sezionali] (combinazione A o B) in attività istituzionale e personale
- infortuni Soci in attività personale (combinazione A o B)
- responsabilità civile Soci in attività personale
- responsabilità civile Qualificati [Sezionali] in attività personale
- soccorso spedizioni extraeuropee

Per i NON Soci: solo a richiesta

- infortuni Soci in attività istituzionale (combinazione A o B)
- soccorso alpino in attività istituzionale un giorno o da due a sei giorni



Cosa si intende per «attività istituzionale»?

Le attività istituzionali comprese nella garanzia assicurativa sono tutte quelle organizzate sia dalle strutture centrali, sia da quelle territoriali del CAI.

Tali attività devono essere preventivamente deliberate dall'Organo competente e di ciò deve risultare idonea documentazione.

Eventuali modifiche dell'ultima ora sono parimenti da documentare con e-mail o sms o whatsapp o simili.

Il solo inserimento di una attività in Piattaforma, se non preceduto dalla relativa delibera dell'Organo competente, non è sufficiente a che l'attività possa definirsi istituzionale



Cosa si intende per «attività personale»?

E' l'attività **NON ricompresa** in quella c.d. «istituzionale»:

quella del Socio che va in montagna autonomamente, non inserito in attività organizzate da Sezione, Organi o Strutture CAI e prevede una copertura infortuni distinta e NON sovrapponibile con la copertura prevista per l'attività istituzionale.

Ciò significa che attivando anche la copertura in attività «personale» il Socio è sempre assicurato quando va in montagna, in qualsiasi giorno dell'anno:

- o con la copertura infortuni Soci, quando è in attività istituzionale CAI
- o con la copertura personale, quando va per conto proprio



POLIZZA INFORTUNI

ASSICURA

- i Soci in attività istituzionale
- i Soci in attività personale per il periodo 01.01/31.12 di ogni anno
- i Titolati e i Qualificati (sezionali), in attività istituzionale o anche personale purché attinenti al rischio alpinistico, escursionistico, o comunque connesso alle finalità del CAI
- i Non Soci in attività istituzionale

PER

- infortuni (morte, invalidità permanente, rimborso spese di cura)
- diaria giornaliera da ricovero (solo per Titolati e Qualificati)

ATTIVATA

- direttamente con iscrizione per i Soci (combinazione A)
- a richiesta per i Soci (combinazione B)
- su richiesta del Socio, compilando l'apposito modulo, presso la Sezione di appartenenza con possibilità di accedere alla combinazione A o B
- direttamente e gratuitamente ai Titolati dalla Sede Centrale per la combinazione A
- a richiesta del Titolare (combinazione B)
- su richiesta della Sezione di appartenenza, per i Qualificati, con possibilità di combinazione A e B
- a richiesta per i Non Soci

POLIZZA INFORTUNI



ESTENSIONE

- senza limiti territoriali (mondo intero)

DIFFICOLTA'

- senza limiti di difficoltà alpinistica

ETA'

- dopo gli 85 anni diminuisce il capitale assicurato per il caso morte (meno 25%) e aumenta la franchigia (fissa) al 10%



Che cos'è l'infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente assoluta, o parziale, e/o una inabilità temporanea

ATTENZIONE

- a) NON tutti gli "incidenti" sono infortuni!!! Es. **L'infarto NON è un infortunio...**
- b) Perché sia operativa la copertura NON è necessario individuare un responsabile, ma solo la causa esterna dell'infortunio.



I CAPITALI ASSICURATI e le FRANCHIGIE

Combinazione	Capitali assicurati
A (compresa nella quota associativa)	<ul style="list-style-type: none">· Morte: € 55.000,00· Invalidità permanente: € 80.000,00· Spese di cura: € 2.500,00· Diaria da ricovero giornaliera € 30,00 (solo per Titolati/Qualificati)
B (a richiesta del socio)	<ul style="list-style-type: none">· Morte: € 110.000,00· Invalidità permanente: € 160.000,00· Spese di cura: € 3.000,00· Diaria da ricovero giornaliera € 30,00 (solo per Titolati/Qualificati)

In ogni caso con le seguenti franchigie:

- assoluta: € 200,00 sulle spese di cura (sia per la combinazione A che B)
- relativa: per l'invalidità permanente si applicano le seguenti percentuali:
 - ≤5% => nessun indennizzo
 - >5% e ≤ 20% => invalidità accertata – 5%
 - >20% => nessuna franchigia

Le esclusioni dalla polizza infortuni



Esclusioni in base alla causa dell'infortunio

«Art. 4 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:

abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti e/o allucinogeni;

guida di aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio);

atti e/o delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;

trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche;

operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;

partecipazione, anche come passeggero, a gare, competizioni e relative prove di veicoli a motore e di natanti a motore in genere;

contaminazione biologica a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere;

malaria, malattie tropicali e carbonchio;

ogni attività avente carattere agonistico ma con le inclusioni delle gare sociali di qualunque tipo

Sono altresì escluse, le ernie, salvo le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo con l'intesa, per queste ultime,

...

Esclusioni per caratteristiche soggettive

«Art. 5 – Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

A maggior precisazione si intendono comprese in polizza le persone affette da sindrome di Down, autismo, ritardo mentale.»

La segnalazione di altre Assicurazioni



Art. 1910 c.c.: assicurazione presso diversi assicuratori

«Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore» (comma 1).

«Nel caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ... indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicuratore può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno» (comma 3).

«L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti» (comma 4).

Polizza infortuni - Sezione 2

«Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Gli Assicurati sono esentati dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicandone a ciascuno gli estremi. In caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art.1910 del Codice Civile per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute. In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese, secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell'art.1910 del Codice Civile.»



POLIZZA INFORTUNI

TITOLATI/QUALIFICATI SEZIONALI

CUMULABILE

- in caso di infortunio occorso durante tutte le attività istituzionali i capitali assicurati per la categoria soci titolati saranno cumulati con quelli previsti per la categoria soci

Titolati e Qualificati Sezionali	Periodo Assicurabile
Primo anno di inserimento in Albo	<ul style="list-style-type: none">• 12 mesi (1° gennaio)• 9 mesi (1° aprile)• 6 mesi (1° luglio)• 3 mesi (1° ottobre)

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE



ASSICURA

- il Club Alpino Italiano
- le Sezioni
- i Soci e i non Soci partecipanti ad attività istituzionali
- i Titolati e i Qualificati sezionali in attività personale
- i Raggruppamenti Territoriali
- OTCO - OTTO- Strutture Operative
- i Soci in attività personale unitamente alle persone comprese nel nucleo familiare, ed i figli minorenni anche se non conviventi, purché iscritti al Club Alpino Italiano

PER

- tenerli indenni da quanto fossero tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a terzi (Soci o Non Soci), per morte, lesioni personali o per danneggiamenti a cose e/o animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi insiti in tutte le attività istituzionali svolte dall'assicurato

ATTIVATA

- direttamente dalla Sede Centrale
- Titolati, automaticamente e gratuitamente dalla Sede Centrale
- Qualificati, tramite la Sezione di appartenenza e a pagamento
- su richiesta del Socio, compilando l'apposito modulo, presso la Sezione di appartenenza

ESTENSIONE

- senza limiti territoriali (mondo intero)

MASSIMALI

- € 40.000.000,00 unico per sinistro
- € 1.000.000,00 per sinistro (soci in attività personale)
- € 2.500.000,00 unico per sinistro (Titolati/Qualificati in attività personale)

FRANCHIGIA

- Nessuna



Precisazioni

(SEZIONE III – ART. 4 NOVERO DEI TERZI)

Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, sono considerati terzi tra loro e rispetto al Contraente e Assicurato

(SEZIONE III – ART. 5 PRECISAZIONI)

«Fermo che la copertura assicurativa è operante anche per fatto colposo o doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere, a solo titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che essa comprende la responsabilità derivante:

a) dalla proprietà, e/o gestione e/o conduzione e/o uso a qualunque titolo, di beni mobili, immobili e loro pertinenze, di strutture, e di alberi anche da alto fusto, e di quant'altro destinato allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente e ciò in qualsiasi modo riconducibile;

b) dalla proprietà, conduzione, e uso delle vie e/o sentieri attrezzati comprese le pareti anche artificiali adibite a palestre per istruzione ed esercitazione. È fatto tuttavia obbligo all'assicurato di documentare annualmente la manutenzione di quelle da cui potrebbe derivare all'Assicurato la responsabilità per conduzione e manutenzione;

*p) dalla gestione, o quale committente in caso di gestione affidata a terzi, di servizi di ristoro, mense e distributori automatici compresi i casi di avvelenamento da cibi o bevande, con l'esclusione dei danni dovuti a difetto di origine di prodotto; **a maggior precisazione è compresa anche la "autogestione" intendendosi per tale attività la gestione delle sedi o dei rifugi svolta direttamente dai soci.»***



RACCOMANDAZIONE: la chiamata in garanzia dell'assicurazione

Quando si viene chiamati in giudizio per una ipotesi di responsabilità civile con richiesta di risarcimento danni, occorre riferire al proprio Legale che esiste la specifica polizza RCT del CAI Centrale e chiedere che provveda alla chiamata in garanzia dell'assicurazione, in forza della relativa polizza, i cui estremi si trovano sul sito CAI – Assicurazioni.

In tal modo:

- a) In caso di condanna, la stessa riguarderà direttamente anche la Compagnia di Assicurazione.
- b) In caso di rigetto della domanda chi ha chiesto i danni potrebbe essere condannato al pagamento delle spese legali vostre e, in base a quanto sino ad ora avvenuto, anche di quelle dell'assicurazione.



Alla Sede Centrale del Club alpino italiano - Ufficio assicurazioni
Via E. Petrella 19 - 20124 MILANO - PEC (cai@pec.cai.it)

Il Sig.....nato il.....a.....in
qualità di presidente pro-tempore della sezione/sottosezione/G.R./Direttore scuola
..... denuncia il seguente sinistro di responsabilità civile in **ATTIVITÀ**

ISTITUZIONALE:.....

AVVENUTO IL LOCALITÀ.....

DANNEGGIANTE:

COGNOME:	NOME:	SOCIO(si/no):
DATA DI NASCITA:	TELEFONO:	
INDIRIZZO COMPLETO:	E-MAIL:	

DANNEGGIATO/I:

COGNOME:	NOME:	SOCIO(si/no):
DATA DI NASCITA:	TELEFONO:	
INDIRIZZO COMPLETO:	E-MAIL:	

DANNI A COSE: SI - NO

AUTORITA' INTERVENUTE:

TESTIMONI:

CONTATTO DI RIFERIMENTO (nominativo e telefono):.....

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Come denunciare un sinistro per RC

Per denunciare il sinistro è sufficiente compilare e sottoscrivere l'apposito modulo, allegando:

- 1) Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto;
- 2) Copia del documento di identità valido del dichiarante;
- 3) Richiesta danni da parte del danneggiato debitamente datata e sottoscritta accompagnata da un documento di identità valido;
- 4) Idonea documentazione comprovante che il sinistro è avvenuto durante lo svolgimento di attività istituzionale o che rientri tra quelli contrattualmente previsti.

Il CAI, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, invia alla Compagnia assicurativa che apre il sinistro.

POLIZZA di RESPONSABILITA' PATRIMONIALE



ASSICURA

- le Sezioni, e i Soci che operano all'interno di esse, per eventuali errori commessi in relazione alle attività legate alla gestione delle pratiche assicurative

PER

- La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in relazione all'attività amministrativa e tecnica connessa alla gestione delle pratiche assicurative relative alle coperture infortuni, RCT, e tutela legale dell'assicurato;
- L'assicurazione si intende prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

ATTIVATA

- Direttamente dalla Sede Centrale

ESCLUSIONI

- danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
- danni conseguenti ad intenzionale mancato espletamento degli atti di sorveglianza cui è tenuto l'Assicurato ai sensi di legge;
- danni conseguenti a interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi a seguito di errori commessi dall'assicurato nell'espletamento dell'attività descritta in polizza.

MASSIMALI

- massimale: € 200.000,00

FRANCHIGIA

- scoperto 5% del danno;
- minimo assoluto non indennizzabile € 1.500,00

POLIZZA SOCCORSO ALPINO



ASSICURA

- I Soci
- I Non Soci in attività istituzionale

PER

- il **rimborso** delle spese tutte incontrate nell'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta, dei Soci del CAI, feriti, morti, dispersi e comunque in pericolo di vita e sopportate direttamente dal Socio;
- la corresponsione di una Diaria da Ricovero Ospedaliero pari a € 20,00 al giorno (per un massimo di giorni 30 per persona e per evento) in caso di ricovero conseguente ad uno degli eventi previsti in polizza;

ATTIVATA

- direttamente con l'iscrizione per i Soci
- per i Non Soci su richiesta della Sezione

ESTENSIONE

- La copertura è estesa a tutta l'Europa geografica (Elenco dettagliato Paesi in polizza)

MASSIMALI

- € 25.000,00 per socio

ETA'

- Oltre i 85 anni i massimali (catastrofale e per socio) sono ridotti del 50%.

ESTENSIONE

- Rimborso diretto a chi effettua l'intervento (da parte della Compagnia Assicurativa) delle spese di soccorso in caso di morte dell'assicurato.



RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI SOCCORSO
Polizza Infortuni n° 197142551



Alla Sede Centrale del Club alpino italiano - Ufficio assicurazioni
 Via E. Petrella 19 - 20124 MILANO - PEC (cai@pec.cai.it)

DATI SOCIO INFORTUNATO

COGNOME: _____ NOME: _____
 DATA DI NASCITA: _____ CODICE FISCALE: _____
 INDIRIZZO: _____
 TELEFONO: _____ E-MAIL: _____
 SEZIONE DI APPARTENENZA: _____ IMPORTO DA RIMBORSARE: _____
 BANCA: _____
 INTESTAZIONE CONTO CORRENTE: _____
 IBAN: _____

Data intervento..... Località.....
 Stato..... Quota.....

barrare con una X le voci interessate
ATTIVITA' COINVOLTA

ALPINISMO	<input type="checkbox"/>
ARRAMPICATA FALESIA	<input type="checkbox"/>
CASCATA GHIACCIO	<input type="checkbox"/>
ESCURSIONISMO	<input type="checkbox"/>
FERRATA	<input type="checkbox"/>
SCI ALPINISMO	<input type="checkbox"/>
SCI FONDO ESCURSIONISTICO	<input type="checkbox"/>
SCI SU PISTA	<input type="checkbox"/>
SCI FUORI PISTA	<input type="checkbox"/>
SPELEOLOGIA	<input type="checkbox"/>
MOUNTAIN BIKE	<input type="checkbox"/>

CAUSA INCIDENTE	STATO FISICO
CADUTA CREPACCIO	ILLESO
CADUTA SASSI	FERITO LEGGERO
CADUTA VARIA	FERITO GRAVE
CEDIMENTO APPIGLIO	DECEDUTO
ERRATA MANOVRA CORDA	DISPERSO
FOLGORAZIONE	
INCAPACITA'	
MALORE	
MALTEMPO	
MORSO VIPERA	
PERDITA ORIENTAMENTO	
PUNTURA INSETTI	
RITARDO	
SCIVOLATA	
SFINIMENTO	
VALANGA	
ALTRO	

ELICOTTERO IMPIEGATO	
AIR GLACIER	<input type="checkbox"/>
AIR ZERMATT	<input type="checkbox"/>
CHRISTOPHORUS FLUG.	<input type="checkbox"/>
GENDARMERIE	<input type="checkbox"/>
REGA	<input type="checkbox"/>
TYROLEAN AMBULANCE	<input type="checkbox"/>
NESSUNO	<input type="checkbox"/>
ALTRO	<input type="checkbox"/>

BREVE DESCRIZIONE(*):.....

ATTENZIONE. E' necessario allegare alla presente denuncia:
 - copia del documento di identità valido del dichiarante;
 - autorizzazione al trattamento dei dati sensibili (Legge sulla Privacy);
 - copia della fattura
 - copia dell'avvenuto pagamento
In mancanza di tale documentazione, non si potrà dar seguito all'apertura del sinistro.

Firma del Socio / Assicurato

DATA _____

Dichiara
 Di aver preso atto dell'informativa resa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, e acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali nell'ambito e con i limiti indicati nell'informativa e a condizione che siano rispettate le disposizioni della normativa vigente.

L'Assicurato.....

* Art. 76 del D.L. 445 del 28/12/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente T.U. è punito ai sensi di Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Come denunciare un sinistro per soccorso alpino

Per denunciare il sinistro, è sufficiente compilare e sottoscrivere l'apposito modulo, allegando:

- 1) Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 10);
- 2) Copia del documento di identità valido del dichiarante;
- 3) Copie delle fatture (elicottero, squadra di soccorso intervenuta) e relative ricevute di pagamento.

Il CAI, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, invia alla Compagnia assicurativa che apre il sinistro.

POLIZZA SOCCORSO SPEDIZIONI EXTRAEUROPEE



ASSICURA

- i soci del C.A.I. che, nell'ambito della validità della polizza, partecipino a spedizioni in genere, ivi compreso il trekking, organizzate o patrocinate dal C.A.I. in territori al di fuori del Continente Europeo comprese le dipendenze degli Stati europei situate in quei territori.

PER

- il rimborso delle spese per la ricerca, il trasporto sanitario dal luogo dell'evento fino al centro ospedaliero più idoneo, il rimpatrio salma, il rimborso spese farmaceutiche prescritte dal medico, le spese mediche chirurgiche, le spese di ricovero

ATTIVATA

- Su richiesta specifica della sezione organizzatrice o patrocinante

ESTENSIONE

- Mondo intero, con l'esclusione dei Paesi già inclusi nella Polizza Soccorso Alpino Soci

MASSIMALI

- € 110.000,00 per sinistro, € 30.000,00 per socio

ETA'

- Vale per le persone di età non superiore agli 80 anni



Alla Sede Centrale del Club alpino italiano - Ufficio assicurazioni
 Via E. Petrella 19 - 20124 MILANO - PEC (cai@pec.cai.it)

Il sig.....nato il.....a.....

in qualità di presidente pro-tempore della sezione/sottosezione/G.R.

denuncia il seguente sinistro - infortunio:

- > **ATTIVITÀ ORGANIZZATA:**
- > **ATTIVITÀ PATROCINATA:**

AVVENUTO IL LOCALITÀ

COGNOME:	NOME:
DATA DI NASCITA:	CODICE FISCALE:
INDIRIZZO COMPLETO:	
TELEFONO:	E-MAIL:

DESCRIZIONE (*):


AUTORITA' INTERVENUTE:

TESTIMONI:

CONTATTO DI RIFERIMENTO (nominativo e telefono):.....

ATTENZIONE. E' necessario allegare alla presente denuncia:
 - copia del documento di identità valido del dichiarante;
 - autorizzazione al trattamento dei dati sensibili (Legge sulla Privacy);
 - idonea documentazione attestante l'evento;
 - idonea documentazione (verbale o delibera del Consiglio Direttivo Sezionale e/o programma delle attività sezionali deliberate) dalla quale risulti che l'attività svolta dall'infortunato era di carattere sociale e non personale oppure era stata patrocinata.
 In mancanza di tale documentazione, non si potrà dar seguito all'apertura del sinistro.

Timbro



Firma del Presidente

.....
 Firma del Socio / Assicurato

DATA

Dichiara
 Di aver preso atto dell'informativa resa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, e acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali nell'ambito e con i limiti indicati nell'informativa e a condizione che siano rispettate le disposizioni della normativa vigente.

L'Assicurato.....

N.B. : Le denunce che pervengano senza firme leggibili, sprovviste di timbro o incomplete per la parte anagrafica non potranno essere prese in considerazione.

Come denunciare un sinistro soccorso spedizioni extraeuropee

Per denunciare il sinistro è sufficiente compilare e sottoscrivere l'apposito modulo, allegando:

- 1) Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 6);
- 2) Copia del documento di identità valido del dichiarante;
- 3) Copie delle fatture (elicottero, squadra di soccorso intervenuta) e relative ricevute di pagamento.

Il CAI, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, invia alla Compagnia assicurativa che apre il sinistro.

(*Art. 76 del D.L. 445 del 28/12/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente T.U. è punito ai sensi di Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

LA POLIZZA TUTELA LEGALE e PERITALE



ASSICURA

- il Presidente Generale, il CDC, il CC il Direttore ed i dipendenti della Sede Centrale;
- i Presidenti di Sezione, i componenti dei Consigli direttivi
- tutti i Soci regolarmente iscritti nello svolgimento della attività «istituzionali» o quando ricoprono «cariche sociali» o «incarichi istituzionali» a qualsiasi livello

PER

- pretese risarcitorie verso terzi per fatti illeciti di questi, compresi quelli da circolazione stradale durante l'uso per motivi di servizio;
- pretese risarcitorie di terzi per danni extracontrattuali, purché siano stati adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità Civile, ex art. 1917 c.c., se esistente,
- procedimenti di negoziazione assistita o mediazione obbligatoria
- giudizi contabili da parte della Corte dei Conti (conclusi con proscioglimento o assoluzione);
- difesa penale per delitti o contravvenzioni, per fatti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, anche relativi alla circolazione stradale, su veicoli propri o dell'ente, nell'uso di servizio; per difesa in imputazioni di natura dolosa se, all'esito, verrà escluso il dolo;

ATTIVATA

- Direttamente dalla Sede Centrale

MASSIMALI

- fino alla concorrenza di € 200.000,00 per ogni sinistro con un limite complessivo, per sinistri di una stessa annualità assicurativa, di € 200.000,00



Montagnaterapia

Con il termine «Montagnaterapia» si intende definire l'originale approccio metodologico a carattere terapeutico – riabilitativo e/o socio-educativo promosso dal CAI e finalizzato alla prevenzione secondaria alla cura e riabilitazione degli individui portatori di differenti problematiche patologiche e disabilità, attuato attraverso il lavoro volontario sulle dinamiche di gruppo, nell'ambiente culturale, naturale e artificiale della montagna.

ATTENZIONE

Sono assicurati i partecipanti alle uscite, anche di più giorni, organizzati dalla Contraente per la Montagnaterapia. La garanzia è operante **a condizione** che vi sia **l'Assistenza qualificata** di addetti alla Montagnaterapia e **operatori professionali** della struttura di riferimento o loro delegati.



LA POLIZZA INFORTUNI in MONTAGNATERAPIA

ASSICURA

- Soci e non Soci cui viene rivolta l'attività di Montagnaterapia

PER

- infortuni (morte, invalidità permanente, rimborso spese di cura)

ATTIVATA

- a richiesta per gli assicurati con patologie.
- il CAI contribuisce per una quota parte per gli utenti Soci

ESTENSIONE

- senza limiti territoriali (mondo intero)

DIFFICOLTA'

- senza limiti di difficoltà alpinistica

ETA'

- dopo i 75 anni diminuisce il capitale assicurato per il caso morte (meno 25%) e aumenta la franchigia (fissa) al 10% sull'invalidità permanente

Combinazione	Capitali assicurati
combinazione unica	<ul style="list-style-type: none">• Morte: € 55.000,00• Invalidità permanente: € 80.000,00• Spese di cura: € 2.000,00

In ogni caso con la franchigia assoluta di € 200,00 sulle spese di cura



DENUNCIA DI INFORTUNIO ATTIVITÀ MONTAGNATERAPIA
Polizza n°66312910

Alla Sede Centrale del Club alpino italiano - Ufficio assicurazioni
Via E. Petrella 19 - 20124 MILANO - PEC (cai@pec.cai.it)

Il sig.nato il.....a.....

in qualità di presidente pro-tempore della sezione/sottosezione/G.R. CAI/Direttore scuola.....
denuncia il seguente sinistro - infortunio:

➤ **ATTIVITÀ DI MONTAGNATERAPIA:**

AVVENUTO IL LOCALITÀ

INFORTUNATO:

COGNOME:	NOME:
DATA DI NASCITA:	CODICE FISCALE:
INDIRIZZO COMPLETO:	
TELEFONO:	E-MAIL:
SOCIO (sì/no):	

DESCRIZIONE(*):.....
.....

AUTORITA' INTERVENUTE:

TESTIMONI:


CONTATTO DI RIFERIMENTO (nominativo e telefono):.....

ATTENZIONE. E' necessario allegare alla presente denuncia:

- copia del documento di identità valido del dichiarante;
 - certificato del Pronto Soccorso (rilasciato immediatamente dopo il sinistro);
 - autorizzazione al trattamento dei dati sensibili (Legge sulla Privacy);
 - idonea documentazione (verbale o delibera del Consiglio Direttivo e/o programma delle attività deliberate) dalla quale risulti che l'attività svolta dall'infortunato era di "Montagna Terapia".
- In mancanza di tale documentazione, non si potrà dar seguito all'apertura del sinistro.
Si segnala che il rimborso delle spese mediche sostenute è soggetto ad una franchigia di € 200,00 per sinistro.

Timbro

Firma del Presidente/Direttore



.....
Firma del Socio / Assicurato*

DATA

N.B. : Le denunce che pervengano senza firme leggibili, sprovviste di timbro o incomplete per la parte anagrafica non potranno essere prese in considerazione.

Dichiara

Di aver preso atto dell'informativa resa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, e acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali nell'ambito e con i limiti indicati nell'informativa e a condizione che siano rispettate le disposizioni della normativa vigente.

L'Assicurato.....

(*Art. 76 del D.L. 445 del 28/12/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente T.U. è punito ai sensi di Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.



Come denunciare un sinistro infortunio Montagnaterapia

Per denunciare il sinistro è sufficiente compilare e sottoscrivere l'apposito modulo, allegando:

- 1) Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 9);
- 2) Copia del documento di identità valido del dichiarante;
- 3) Modulo del consenso trattamento dei dati personali;
- 4) Certificato del Pronto Soccorso.
- 5) Nel caso di attività istituzionali: idonea documentazione (verbale o delibera del Organo Competente e/o programma delle attività deliberate) dalla quale risulti che l'attività svolta dall'infortunato era di carattere istituzionale e non personale.

Il CAI, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, invia alla Compagnia assicurativa che apre il sinistro.

LA POLIZZA MALATTIA per Enti Terzo Settore



ASSICURA

- i Volontari e/o gli assicurati appartenenti alle Sezioni aderenti al «Terzo Settore», limitatamente ai nominative indicati negli appositi registri

PER

- ricovero in istituto di cura reso necessario da malattia acuta manifestatasi durante l'espletamento delle mansioni svolte nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza

ATTIVATA

- direttamente dalla Sezione sulla Piattaforma di Tesseramento informatico

ESTENSIONE

- senza limiti territoriali (mondo intero)

ETA'

- non superiore agli 80 anni

Combinazione	Capitali assicurati
Combinazione unica Premio € 2,06 (annuali)	<ul style="list-style-type: none">• € 30,00 per ogni giorno di ricovero (max 365 gg)



Cosa si intende per MALATTIA

Qualunque alterazione clinica diagnosticabile dello stato di salute che non sia dipendente da
Infortunio

Cosa si intende per MALATTIA ACUTA

Uno stato patologico di acuta insorgenza, tale intendendosi una Malattia non derivante da una precedente Malattia, ma insorta per la prima volta durante lo svolgimento delle attività dichiarate in polizza

